

## **Criteria per l'erogazione di interventi di natura economica a sostegno delle fragilità**

- I presenti criteri disciplinano l'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana.  
A tal fine quest'anno, (2012) l'Amministrazione Comunale di Villanuova sul Clisi ha istituito il Fondo Anticrisi di sostegno alla fragilità, per la cui erogazione sono stabiliti i criteri di seguito riportati, la cui validità ed efficacia, fatto salvo le eventuali variazioni delle tipologie e degli importi concernenti i sussidi erogati, s'intende estesa anche alle future analoghe elargizioni di competenza municipale.
- I destinatari degli interventi a sostegno delle fragilità sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Villanuova S./C. che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.  
Potranno eccezionalmente essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, che comunque rivestiranno carattere straordinario, che, dovranno tenere conto, per quanto possibile, delle presenti disposizioni.
- La finalità di tali interventi è da contemplare come supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie o delle persone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, laddove l'insufficienza di reddito è tale da pregiudicarne il soddisfacimento dei bisogni primari.
- I destinatari saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" dove, garantire gli obiettivi di autonomia della persona/ famiglia con una presa in carico curata e organizzata in tre fasi dall'assistente sociale:
  1. un incontro preliminare con la persona richiedente per ascoltare e ridefinire la domanda espressa da e con la stessa i bisogni che vi sottendono, prevedendo anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
  2. la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'entità del contributo a fronte dell'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
  3. la verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
- I requisiti e soglie di accesso come di seguito definiti sono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal fondo di sostegno alle fragilità.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.  
Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Per il 2012 il livello ISEE è individuato in 6.200,00 annui.

- La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.  
I contributi di “minimo vitale continuativo”, “minimo vitale di inserimento”, “interventi economici finalizzati” s’intendono assegnati al nucleo familiare, quindi, le eventuali domande prodotte dal singolo componente, verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.
- Gli interventi economici erogati dal Comune di Villanuova S.C., si suddividono in:
  - a) Minimo vitale continuativo,
  - b) Minimo vitale di inserimento,
  - c) Intervento economico finalizzato.
  - a) È un intervento economico, rivolto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.  
Per le famiglie, possono beneficiare dell’intervento quando tutti i componenti famigliari risultino:
    1. Titolari di reddito inferiore al minimo vitale
    2. Non in grado di sostenere un’attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari al “minimo vitale”.
  - b) È l’intervento economico previsto per le persone singole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.  
L’intervento è collocato all’interno della “presa in carico” ove il “piano individualizzato di assistenza” sarà orientato, fra l’altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.  
Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un’attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare.  
Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all’attuazione del “piano individualizzato di assistenza” saranno concordati con le persone coinvolte.  
Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha la facoltà di redigerne un testo che verrà sottoscritto dagli interessati, che sono tenuti a rispettare gli impegni presi.  
L’intervento sarà erogato in presenza dei requisiti in precedenza descritti.
  - c) L’Intervento Economico Finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.  
Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l’assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo familiare rispetto al “piano personalizzato di assistenza” concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

1. bollette luce, acqua, gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori,
2. spese di trasloco,
3. affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti,
4. spese relative all'accudimento dei figli, quando a sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio,
5. spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto dei farmaci già coperti dal S.S.N.,
6. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione medica),
7. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista,
8. spese per tariffa igiene ambientale (TARSU),
9. spese per funerali,
10. pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 20 giorni.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

- All'Ufficio Servizi Sociali, autorizzato a erogare prestazioni in denaro, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione del Settore Servizi alla Persona e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza.

Il Funzionario Responsabile è tenuto al monitoraggio del budget attraverso una rendicontazione mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto delle risorse assegnate.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi alla Persona viene inoltre definito un fondo per fronteggiare esigenze eccezionali, non preventivabili nell'ambito del presente fondo di sostegno alle fragilità.

L'Amministrazione Comunale può anche concedere prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. Questo intervento, si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora l'interessato sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Il prestito può essere concesso alle famiglie con redditi inferiori al minimo vitale.

I prestiti verranno concessi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente Sociale.

- Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione con apposti servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti (Social Work, Centro provinciale per l'impiego) e il privato sociale. Inoltre il Comune

attiva inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative ecc. convenzionati, con possibili erogazioni di contributi in relazione all'attività svolta.

- I Servizi Sociali si adopereranno per favorire il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa e alla assegnazione di alloggi ai soggetti in carico ai servizi.

- Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi a sostegno delle fragilità sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

- I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o presentazione di documenti falsi, l'interessato perderà il diritto alla prestazione.

- Nell'ambito di quanto stabilito, il cittadino presenterà domanda all'Ufficio Servizi Sociali.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono, dopo attento esame delle risorse disponibili e tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale, in relazione alla tipologia dell'intervento richiesto.

I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Villanuova S.C. (es. SERT) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il Servizio Sociale Comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza attuato da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dall'Assistente Sociale competente al caso e dal Funzionario del Servizio alla Persona.

L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il Funzionario dell'Area Servizi alla Persona, cura la trasmissione della decisione agli interessati.

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati di:

- erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore,
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

L'Ufficio Servizi alla Persona cura la gestione e l'aggiornamento di una banca dati interna relativa ad ogni soggetto/famiglia che usufruisce del fondo di sostegno alle fragilità.

Il Funzionario del Settore Servizi alla Persona provvede alla piena applicazione dei criteri stabiliti per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

- L'entrata in vigore dei presenti criteri comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.